



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

D'ANDREA

LUIGI

Presidente

CAZZOLLA

FERNANDO ANTONIO

Relatore

DE LECCE

FRANCESCO

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 186/12
depositato il 10/02/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 14 DEL 10/11/2011 I.C.I. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 14 DEL 10/11/2011 I.C.I. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 14 DEL 10/11/2011 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 14 DEL 10/11/2011 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 14 DEL 10/11/2011 I.C.I. 2010

contro: COMUNE DI OTRANTO
difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVUOR, 56 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

altre parti coinvolte:
AG.TERR.UFF. LECCE
73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 186/12

UDIENZA DEL

24/03/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1126/2016

PRONUNCIATA IL:

24.03.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22.04.16

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO M. M. M.
Collaboratore Tributario



www.commercialistatelematico.com

● - RICORRENTE - CONTRO COMUNE DI - RESISTENTE -

PRESIDENTE AVV. LUIGI D'ANDREA - RELATORE PROF. DOTT. FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora [redacted] - ricorrente -, così come costituita in atti, in proprio e quale legale rappresentante della società [redacted] depositava in data 10 febbraio 2012 presso questa Commissione il ricorso introduttivo della controversia avverso l'avviso di accertamento n. 14, emesso dal Comune di Otranto il 10 novembre 2011 e notificato il 17 novembre 2011, mediante il quale veniva accertata l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'I.C.I. pari ad € 3.969,00, oltre sanzioni, interessi ed altro per complessivi € 8.190,00, in riferimento agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sui beni immobili adibiti a stabilimento balneare ed ivi dettagliatamente indicati.

La ricorrente si opponeva alla pretesa tributaria rivendicata dal Comune di Otranto per i seguenti motivi specifici di impugnazione:

"1) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER OMESSA COMUNICAZIONE/NOTIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE."

"2) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER CARENZA DI ATTO LEGITTIMANTE LA PRETESA IMPOSITIVA."

Quindi, a conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo dell'impugnazione, la ricorrente chiedeva a questa Commissione l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della pretesa tributaria rivendicata dal Comune di Otranto e la condanna dello stesso alle spese di lite.

Il Comune di [redacted] - resistente -, così come costituito in atti, depositava in data 14 marzo 2012 presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi in ogni parte a tutte le doglianze manifestate dalla ricorrente, chiedendo, a conclusione dell'illustrazione delle proprie tesi difensive, il rigetto del ricorso, la conferma della legittimità della pretesa tributaria racchiusa nell'avviso di accertamento, di cui vi è disputa.

24/3/12

L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lecce- Territorio - , così come costituita in atti, depositava in data 2 marzo 2015 le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, sollevando, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto la controversia verte in materia di I.C.I., quindi di competenza esclusiva del Comune di [redacted]. Inoltre chiedeva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 18 - Il ricorso -, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, perché, a suo dire, è assolutamente inesistente l'atto attributivo della rendita catastale di cui si dispiace la ricorrente.

Pertanto concludeva con la richiesta, rivolta a questa Commissione, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva ed inammissibile l'impugnazione, con conseguente rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica odierna - 24 marzo 2015 -, il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato ed è rigettato.

La pretesa tributaria, rivendicata dal Comune di [redacted] con l'avviso di accertamento impugnato dalla signora [redacted], è legittima ed è pertanto confermata.

Il Collegio, esaminati tutti gli atti che corredano il fascicolo della controversia, preliminarmente, accerta il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio -, perché la controversia, che qui ci occupa, vertendo in materia di imposta I.C.I., riguarda esclusivamente la ricorrente ed il Comune di [redacted]. Quindi procede allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione nell'ordine indicato in fatto.

Primo motivo

"1) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER OMESSA COMUNICAZIONE/NOTIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE."

Le doglianze racchiuse nel primo motivo del ricorso sono risultate prive di qualsivoglia fondamento giuridico, perché la contribuente, sottraendosi, arbitrariamente, ai suoi doveri ed obblighi di presentazione della dichiarazione disciplinata dall'articolo 10 - Versamenti e dichiarazioni -, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, ometteva di effettuare i versamenti dell'imposta I.C.I. dovuta, rivendicata dal Comune di [redacted].

per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 con l'avviso di accertamento impugnato, in quanto la stessa, essendo in possesso dei beni immobili, ivi indicati, era soggetta, per tali annualità, agli obblighi previsti dall'articolo 1 – *Istituzione dell'imposta – Presupposti* – e seguenti del D. Lgs. pocanzi citato che disciplina l'applicazione dell'I.C.I., senza dover attendere, necessariamente, ai fini dell'adempimento dei propri doveri tributari, alcuna comunicazione e notificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Territorio – della attribuzione della rendita catastale sugli stessi beni, di cui vi è disputa.

Pertanto, non avendo il Collegio individuato alcuna nullità dell'avviso di accertamento in esame, perché inesistente, rigetta il primo motivo del ricorso.

Secondo motivo

"2) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER CARENZA DI ATTO LEGITTIMANTE LA PRETESA IMPOSITIVA."

Con il secondo motivo di impugnazione la contribuente, facendo riferimento ad una sconosciuta decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato un suo imprecisato ricorso amministrativo, non esprime alcuna legittima contestazione contro l'avviso di accertamento, di cui vi è causa.

E' doveroso precisare, per sgombrare il campo da situazioni equivoche, che la contribuente, non avendo adempiuto ai suoi doveri, già individuati nello scrutinio del primo motivo di gravame, perché, arbitrariamente, non presentando la dichiarazione ai fini I.C.I. al Comune di [redacted] per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, esonerandosi dal versamento di quanto dovuto, ha conferito piena e totale legittimazione all'ente accertatore, consentendogli di rivendicare la pretesa tributaria nei suoi riguardi, risultata, a tutti gli effetti, ossequiosa e conforme al D. Lgs. n. 504/1992.

Pertanto, proprio in considerazione dell'omessa denuncia e dell'omesso versamento dell'imposta I.C.I., il secondo motivo di gravame è infondato ed è rigettato, perché la pretesa tributaria, racchiusa nell'avviso di accertamento in esame, è totalmente legittima e quindi dovuta interamente dalla ricorrente al Comune di [redacted].

Per tutto quanto è stato fin qui illustrato e motivato, non avendo null'altro da scrutinare, il Collegio rigetta il ricorso e conferma la legittimità dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo della controversia.

Sussistono giusti motivi per compensare, integralmente, tra le parti, le spese di lite, perché la controversia ha affrontato una problematica di particolare complessità in materia di applicazione dell'I.C.I. sugli stabilimenti balneari.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Sanzioni al minimo di legge.

Spese compensate.

Lecce, 24 marzo 2015

www.commercialistatelematico.com

il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio CAZZOLLA



il presidente

Luigi D'ANDREA



10/05/15